Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 settembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

.. L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 784.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232 e 12 febbraio 1955, n. 34;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

« Organizzazione internazionale;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia antica;
Statistica economica;
Storia medioevale;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Scienza delle finanze ».

Dall'elenco delle materie complementari sono soppressi gli insegnamenti di:

« Legislazione del lavoro;
Geografia ed etnografia coloniale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 785.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196, e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1406; 2 marzo 1954, n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320 e 1° marzo 1955, n. 221;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
« diritto internazionale privato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, *il Guardasigilli*: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 116. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 786.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872, con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 16 febbraio 1955, n. 136; 27 gennaio 1955, n. 219 e 21 giugno 1955, n. 560;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
37) « Storia contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, *il Guardasigilli*: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 113. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 787.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1° ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936; 5 settembre 1942, n. 1234, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617; 30 ottobre 1949, n. 1140; 11 aprile 1951, n. 652 e 4 febbraio 1955, n. 115;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
13) « Dottrina dello Stato ».

Art. 47 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di:

12) « Radiologia (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 788.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Assunzione di Maria SS.ma in Cielo, in località Scoperta del comune di Lonato (Brescia).

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 16 luglio 1954, integrato con dichiarazione 21 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dell'Assunzione di Maria SS.ma in Cielo, in località Scoperta del comune di Lonato (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 789.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Pesaro.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 22 agosto 1954, integrato con due dichiarazioni entrambe del 7 marzo 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Pesaro, e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 790.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, del Pio Istituto delle Figlie di Maria Scolopie, con Casa madre e generalizia in Spagna.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, del Pio Istituto delle Figlie di Maria Scolopie, con Casa madre e generalizia in Spagna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 791.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Arlena di Castro (Viterbo).

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Arlena di Castro (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 792.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Montecatini Terme (Pistoia).

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Montecatini Terme (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Pistoia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Pistoia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° novembre 1955 per il comune di Pistoia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 244. — BENNATI

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia

	Uomini	Donne
IMPIEGATI		
1ª *Categoria*	62.000	60.000
2ª *Categoria*		
Oltre i 20 anni	46.500	40.000
Dai 18 ai 20 anni	39.500	32.000
3ª *Categoria* A		
Oltre i 21 anni	35.000	30.000
Dai 20 ai 21 anni	33.000	28.000
Dai 19 ai 20 anni	32.000	25.000
Dai 18 ai 19 anni	29.500	23.500
Dai 17 ai 18 anni	25.000	21.200
Dai 16 ai 17 anni	23.200	20.000
Sotto i 16 anni	20.000	17.500
3ª *Categoria* B		
Superiori agli anni 21	30.000	25.000
Dai 20 ai 21 anni	28.000	24.000
Dai 19 ai 20 anni	27.000	22.200
Dai 18 ai 19 anni	25.500	20.000
Dai 17 ai 18 anni	21.200	18.000
Dai 16 ai 17 anni	20.100	17.000
Sotto i 16 anni	16.000	15.000

Zona del Garda

	CATEGORIE D'ALBERGO		
	1ª categoria	2ª categoria e pensioni di 1ª	3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria
SALARIATI			
Personale di 1ª categoria			
Maître d'Hôtel	38.000	36.000	—
Chef di cucina	38.000	36.000	—
Primo portiere	32.500	31.000	—
Governante	28.000	27.000	—
Personale di 2ª categoria			
Uomini	32.000	30.000	29.000
Donne	29.000	28.000	27.000
Personale di 3ª categoria			
Uomini sopra i 20 anni	28.000	27.500	25.500
Uomini dai 18 ai 20 anni	26.500	22.500	24.000
Uomini dai 16 ai 18 anni	21.300	20.500	20.000
Uomini sotto i 16 anni	16.000	15.700	15.000
Donne			
Sopra i 20 anni	24.000	23.000	22.000
Dai 18 ai 20 anni	22.000	21.000	20.000
Sotto i 16 anni	17.000	16.000	16.000

Zona di Brescia città e provincia con esclusione della zona del Garda

	CATEGORIE D'ALBERGO				
	1ª	2ª	3ª	4ª	locande
SALARIATI					
Personale di 2ª categoria	31.000	30.000	29.000	27.000	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini:					
sopra i 20 anni	28.000	27.350	26.200	24.000	21.000
dai 18 ai 20 anni	26.200	25.500	24.500	21.000	19.000
dai 16 ai 18 anni	21.800	21.250	20.650	18.000	16.000
inferiori ai 16 anni	16.000	15.650	15.500	14.000	11.000
Donne:					
oltre i 20 anni . .	24.000	23.650	22.850	21.000	19.000
dai 18 ai 20 anni	22.600	21.600	20.600	19.000	17.000
dai 16 ai 18 anni	18.500	16.950	15.950	13.000	10.000

Visto: p. *Il Ministro*: SEDATI

(4303)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1937, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, approvato con decreto in data 25 ottobre 1950;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1955 e del Consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1955 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, è modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

Testo delle modificazioni statutarie

Art. 1 (*ultimo comma*). — La Cassa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 15 (*ultimo capoverso*). — Segretario dell'assemblea è il direttore generale dell'Istituto; in sua assenza chi lo sostituisce a termini dell'art. 28, 5° capoverso.

Art. 17 (*primo capoverso*). — Non possono far parte del Consiglio d'amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei consiglieri, dei sindaci, del direttore generale e dei due vice direttori.

Art. 18 (*eliminare il 3° comma*). (*Comma da inserire dopo il 4° attuale, nuovo*). — Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 20 (n. 2):

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e dei vice direttori.

Art. 27. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale, devono essere trascritti in apposito libro.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle sedute di Comitato.

Art. 28 (5° *capoverso*). — In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte da un vice direttore iniziando dal più anziano di carica; in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di età: in caso di assenza o di impedimento contemporaneo anche dei vice direttori, le funzioni del direttore generale vengono assunte da funzionari della Cassa all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione con firma abbinata.

Art. 54 (*lettera f*):

f) in aperture di credito in conto corrente, garantite da ipoteca, o da cambiali, o da obbligazioni chirografarie nelle forme e con le modalità previste dall'art. 56; o, infine, da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici.

Art. 54 (*lettera t*):

t) nello sconto di tratte garantite da cessione di credito o documentate ed eccezionalmente — per ditte o società commerciali di prim'ordine — di tratte semplici.

Art. 56. — *Cambiali*.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le obbligazioni chirografarie rilasciate a garanzia di aperture di credito o, eventualmente rilasciate a garanzia di sconti di cambiali commerciali ad una sola firma, debbono pure, di regola, essere assistite almeno da una fideiussione: le cambiali e le obbligazioni chirografarie comunque rilasciate potranno avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione.

Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte, società, enti di solvibilità indiscussa, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una firma di emissione o di traenza, consentirsi aperture di credito assistite da cambiali a firma unica o da obbligazione chirografaria del solo correntista, nei limiti di fido individuale di cinque milioni per ciascun nominativo.

L'ammontare totale da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati.

Invariato il resto.

Art. 58: eliminare l'ultimo capoverso (il 3°).

Art. 59: eliminare l'ultimo capoverso (il 2°).

Art. 60 (*nuovo*). — La somma complessiva impiegabile in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in operazioni per la costruzione di case popolari, in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, la Provincia e i Comuni, in sconti di annualità statali e in partecipazioni ad Istituti ed Enti, non deve eccedere il 35% dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 60: diventa 61; e così via fino all'art. 66, che diventa 67 ed ultimo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, appprovato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 22 maggio 1954 e del Consiglio di amministrazione in data 24 marzo, 26 maggio, 13 ottobre 1954, 21 gennaio 1955 e 15 giugno 1955,

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, è modificato secondo il testo allegato al presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara

apportate con le delibere del Consiglio di amministrazione del 24 marzo 1954, 26 maggio 1954, 13 ottobre 1954, 21 gennaio 1955, 15 giugno 1955 e dell'assemblea dei soci del 22 maggio 1954.

Il « Titolo I » è così modificato:

« TITOLO I. — *Costituzione, sede, scopo, patrimonio, durata e organi della Cassa* ».

L'art. 1 è così modificato:

« Art. 1. — La Cassa di risparmio di Ferrara, costituita con rescritto della Segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio, 5 maggio 1838, per iniziativa di una associazione di private persone, che fornirono un capitale di romani scudi duemila (lire 10.640) mediante cento azioni di scudi venti (lire 106,40) ognuna, ha personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Ha la sua sede legale in Ferrara, e può avere agenzie e filiali in città e nella Provincia.

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio e dal presente statuto ».

L'art. 2 è così modificato:

« Art. 2. — La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio od anche ad altro titolo.

La Cassa provvede inoltre ad impiegare, in modo cauto e conveniente, i depositi raccolti, cercando di incoraggiare e sviluppare particolarmente le attività economiche locali, e destinando gli utili netti di bilancio al rafforzamento delle riserve patrimoniali e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità o di civico interesse ».

L'art. 3 è così modificato:

« Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è così costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per eventuali perdite;
f) da altri eventuali fondi o riserve costituiti per scopi speciali ».

L'art. 4 è così modificato:

« Art. 4. — La durata della Cassa è indefinita; l'istituzione non può cessare se non nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, soddisfatte che siano tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Cassa stessa, il rimanente patrimonio si erogherà in opere di pubblica utilità o di assistenza o di civico interesse, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci ».

L'art. 5 è invariato, ad eccezione del punto 5) dove alla vecchia dizione « Il direttore » è stata sostituita la nuova così formulata:

« 5) Il direttore generale ».

L'art. 6 è così modificato:

« Art. 6. — Il numero dei soci azionisti non deve essere maggiore di 200 nè minore di 100.

L'importo di ciascuna azione è stabilito in L. 100.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di indiscussa probità, che diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle finalità della Cassa.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) coloro che non abbiano o che perdessero la cittadinanza italiana;

b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante, o la cui condotta sia in contrasto con gli interessi e col prestigio dell'Istituto;

c) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che abbiano ad essa cagionato danni o perdite;

d) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre assemblee ordinarie consecutive;

e) i dipendenti della Cassa, fatta eccezione soltanto per il direttore generale ed il vice direttore generale.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni ».

Il primo comma dell'art. 7 è così modificato:

« La qualità di socio non è trasmissibile. Ciascun socio intervenuto nelle assemblee non può avere che un voto ».

L'art. 8 è così modificato:

« Art. 8. — L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) sull'approvazione dei rendiconti annuali e sulla erogazione degli utili;

e) sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori e sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 10;

g) sulle modifiche statutarie secondo le vigenti disposizioni di legge ».

L'art. 9 è così modificato:

« Art. 9. — L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio di amministrazione ed ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno ».

L'art. 12 è così modificato:

« Art. 12. — L'assemblea si ritiene legalmente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà dei soci.

Se la prima convocazione non potrà avere luogo per difetto del suindicato numero legale, l'assemblea in seconda convocazione, la quale potrà essere indetta anche per lo stesso giorno a un'ora di distanza dalla prima, sarà valida e legalmente costituita quando siano presenti almeno trentacinque soci, trenta dei quali dovranno essere estranei al Consiglio ».

L'art. 13 è così modificato:

« Art. 13. — Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti, eccezion fatta per i casi contemplati dall'art. 6, circa l'ammissione e la decadenza dei

soci e dell'art. 8, lettera *g*), circa le modifiche dello statuto, per i quali occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci intervenuti all'assembea.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione ».

L'art. 14 è stato modificato con la soppressione al primo comma della dizione « ... o da uno dei soci scelto dall'assemblea fra i presenti ».

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 15 sono così modificati:

«

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle disposizioni vigenti.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno ».

Il primo comma dell'art. 16 è così modificato:

« Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, nè il coniuge, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttore generale, funzionari, nè i parenti e gli affini fino al 2° grado degli impiegati della Cassa ».

L'art. 17 è così modificato:

« Art. 17. — Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

Tutti i componenti il Consiglio nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

L'art. 18 è così modificato:

« Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio verrà assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, delle Commissioni e per altri incarichi che fossero affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'Istituto, verrà corrisposta agli amministratori, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di permanenza fuori sede, da fissarsi come al primo comma del presente articolo.

A ciascun amministratore non potrà però mai competere più di una medaglia di presenza e più di una diaria in una stessa giornata ».

L'art. 19 è così modificato:

« Art. 19. — Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) le modificazioni statutarie ai sensi di legge;

2) la nomina e il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e degli altri dirigenti;

3) la nomina, la promozione, il trattamento economico e di quiescenza del personale, il collocamento in pianta stabile e in aspettativa, il collocamento a riposo, le ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale stesso, secondo le norme del regolamento;

4) la formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

5) la formazione dei regolamenti organici del personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

6) l'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro;

7) l'istituzione di eventuali Commissioni consultive, di sconto e simili, determinandone le funzioni e la durata e la nomina dei membri di esse;

8) la formazione e le proposte dei conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

9) l'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

10) la nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ai vari enti, cui sia richiesto di provvedere;

11) l'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) i provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

13) l'assunzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti: esattorie, ricevitorie, tesorerie, ecc.;

14) la vendita e gli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge;

15) le modalità per l'emissione di nuove forme di libretti, le norme che regolano le varie categorie, il limite massimo fruttifero dei libretti e la determinazione del tasso di interesse, in conformità alle disposizioni in materia;

16) le norme ed i criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) le operazioni di cui all'art. 48;

18) qualsiasi formalità ipotecaria, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma quarto;

19) le transazioni;

20) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

21) sui limiti di autonomia da concedere ad altri organi aziendali minori in ordine alla erogazione del credito o ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono, comunque, essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le delibere adottate dagli anzidetti altri organi, nei limiti dei poteri delegati, devono essere recate a conoscenza del Consiglio ».

L'art. 20 è stato modificato mediante l'aggiunta di un nuovo comma da inserirsi dopo il quarto comma dell'articolo.

Il comma aggiunto ha il seguente testo:

« Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 21 dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica ».

Inoltre al settimo comma viene sostituita alla dizione « direttore » la dizione « direttore generale ».

L'art. 23 è modificato nel modo seguente

« Art. 23. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del Collegio sindacale, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci verrà corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti ».

Il Titolo VII è così modificato:

« TITOLO VII. — *Direttore generale e personale* »

L'art. 24 è così modificato:

« Art. 24. — L'ufficio di direttore generale viene conferito dal Consiglio di amministrazione a persona estranea al Consiglio, scelta sia nella classe dei soci-azionisti, sia fuori, a tempo indeterminato, e sempre revocabile, ovvero anche con contratto a termine prorogabile.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive, di sconto e simili, eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 19.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio, i contratti di anticipazione, i riporti

ed ogni dichiarazione o provvedimento, compie inoltre gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle agenzie di città e alle filiali, e viceversa.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale ha per sostituto ordinario il vice direttore generale, che ne fa le veci rappresentandolo a tutti gli effetti, e che in caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice direttore generale le funzioni del direttore generale vengono assunte da altro dirigente o da altro funzionario della Cassa, ovvero anche da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della sua assenza o impedimento ».

L'art. 25 è così modificato:

« Art. 25. — Gli organici del personale della Cassa, i doveri e i diritti di esso, le norme e il trattamento di previdenza e di quiescenza sono determinati da appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni generali che regolano la materia, e dai contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro ».

L'art. 26 è così modificato:

« Art. 26. — E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza ».

L'art. 27 è così modificato:

« Art. 27. — La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da cento lire, le somme che le vengono affidate ».

L'art. 30 è così modificato:

« Art. 30. — Sarà in facoltà della Cassa di emettere inoltre categorie speciali di libretti nominativi « a piccolo risparmio speciale » ai sensi dell'art. 23 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone ed agli enti che dimostrino di appartenere ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa ».

L'art. 32 è così modificato:

« Art. 32. — Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto, e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non in seguito all'adempimento delle condizioni contemplate nel vincolo ».

L'art. 35 è modificato con la soppressione degli ultimi due commi.

L'art. 39 è così modificato:

« Art. 39. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano, per il rilascio di duplicati, le disposizioni legislative in vigore.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari di deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente, contro adeguate garanzie, l'emissione di duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia ».

L'art. 40 è così modificato:

« Art. 40. — I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso prescritti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso ».

L'art. 42 è così modificato:

« Art. 42. — La capitalizzazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno o all'atto dell'estinzione del libretto ».

L'art. 44 è così modificato:

« Art. 44. — I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle vigenti norme in materia ».

L'art. 45 è così modificato:

« Art. 45. — La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Le estinzioni anticipate dei buoni a scadenza fissa, o gli eventuali parziali rimborsi, sono pure condizionati alle norme vigenti in materia ».

L'art. 47 è così modificato:

« Art. 47. — Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso prescritti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso ».

L'art. 48 è così modificato:

« Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra i titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammesssi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera a);

d) in operazioni cambiarie, fra esse comprese lo sconto di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui o in prestiti garantiti da ipoteca o da pegno;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca e da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera a), o da cambiali, o da fideiussioni;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui e conti correnti chirografari, a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni o anticipi di cassa provvisori agli Enti di cui alla lettera h), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, certi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito e note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in finanziamenti degli « ammassi » di derrate agricole o di altri prodotti, costituiti a norma delle leggi vigenti;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in sovvenzioni (credito pignoratizio) su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile

commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane o altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

t) in ogni altra operazione che sia consentita dalle vigenti disposizioni sulle Casse di risparmio ».

L'art. 49 è così modificato:

« Art. 49. — Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio, in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non provveda a questo rimborso o non fornisca idonea garanzia, la Cassa senz'altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà l'eventuale residuo in un libretto a risparmio, che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli ricevuti in garanzia ».

L'art. 50 è modificato nel modo seguente:

« Art. 50. — Operazioni cambiarie e aperture di credito in conto corrente ».

« Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di persone solvibili.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fideiussione di altra persona solvibile.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma o aperture di credito in conto corrente, assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 5.000.000 per ciascun nominativo.

La somma complessivamente impiegata in operazioni di cui al comma precedente non potrà eccedere il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al secondo comma del presente articolo:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore a sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni ».

L'art. 51 è così modificato:

« Art. 51. — I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie descrittive ed estimative degli immobili, dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari ».

L'art. 52 è modificato nel modo seguente:

« Art. 52. — I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito un più lungo termine di ammortizzo soltanto per i mutui per case popolari, agrari di miglioramento ed in genere per tutti quelli che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi, parificandosi la durata del mutuo a quella di concessione del contributo predetto, ma in nessun caso oltre i 30 anni.

I conti correnti ipotecari non potranno avere durata superiore ai cinque anni e il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le relative quote di ammortamento.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, mutui per la costruzione di case popolari, mutui agrari di miglioramento a lunga scadenza e simili, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio) ».

Il secondo comma dell'art. 53 è così modificato:

« I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere assistiti da congrua garanzia e rimborsati a rate fisse di ammortamento. La loro durata non potrà eccedere gli anni 20 ».

Il testo dell'art. 54 nel progetto di nuovo statuto è stato aggiunto.

« Art. 54. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, quando non sia assistito da garanzie reali, non può superare, di regola, il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'organo di vigilanza, come previsto dalle vigenti norme. Per determinare l'ammontare complessivo del fido da concedersi ad uno stesso obbligato, dovrà tenersi conto anche dell'importo delle fideiussioni e dei depositi cauzionali di cui all'art. 56 ».

Art. 54-*a*). (Corrisponde all'art. 54 dello statuto in vigore). E' invariato.

Art. 54-*b*). (E' stato aggiunto).

« La Cassa può prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali in titoli ed in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità, con le cautele e i limiti previsti per gli affidamenti diretti ».

L'art. 56 è così modificato:

« Art. 56. — La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo delle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

I predetti depositi potranno anche essere vincolati o condizionati con le stesse norme stabilite dal precedente art. 32.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Nei depositi chiusi risponde unicamente, sempre salvo i casi di forza maggiore, dell'integrità esterna dell'involucro contenente le cose depositate e in ogni caso per un valore massimo di L. 500.000 ».

TITOLO XI. — *Bilancio ed utili annuali*

L'art. 59 è stato modificato:

« Art. 59. — Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocarsi entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare i sette decimi degli utili di esercizio alla formazione o all'aumento dei fondi di riserva e del fondo di garanzia federale, e i tre decimi degli utili stessi alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Quando il cumulo delle riserve sia giunto e si mantenga uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi ».

L'art. 60 dello statuto in vigore è stato soppresso.

Il Titolo XII e relativo art. 60 dello statuto in vigore sono stati soppressi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivo decreto 28 maggio 1955;

Visti i propri decreti 12 gennaio 1952 e 22 aprile 1954, relativi alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Considerato che il dott. Carlo Vittadini, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Milano, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna — proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano — dalla quale deve essere tratto il detto rappresentante del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Giovanni Battista Pastori è nominato membro, per il quadriennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Denno », con sede nel comune di Denno (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1955, registro n. 14, foglio n. 185, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio irriguo di Cimana, con sede nel comune di Denno (Trento), è stato esteso a tutto il territorio incluso nel perimetro catastale del comune di Denno in un unico Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio irriguo di Denno », con sede nel comune di Denno (Trento).

(4587)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Centa Arroscia », con sede nel comune di Albenga (Savona), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1955, registro n. 14, foglio n. 184, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Centa Arroscia », con sede nel comune di Albenga (Savona), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Sardo Mario fu Luigi Antonio, presidente.

Riva Francesco, vice presidente.

Roveraro Mario Michele, Raimondo Don Tommaso e Enrico Luigi di Nicolò, membri.

(4588)

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194, del 24 agosto 1955, pag. 3019, n. 4381, relativo alla costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Prati di Tresivio », con sede nel comune di Tresivio (Sondrio) le parole « Prati di Presidio, con sede in Presidio (Sondrio) » sia nel titolo del comunicato, che nel testo, devono essere sostituite dalle parole: « Prati di Tresivio, con sede in Tresivio (Sondrio) ».

(4600)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Foggia.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1955, n. 558, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1955, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 150, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Foggia, contrada Posta Palazzo, distinta in catasto alla partita 1376, foglio di mappa n. 130, mappale principale n. 6 per una superficie di Ha 14.42.27, facente parte della maggiore superficie di Ha 212.82.63 del detto mappale.

(4539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 1° settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,83	624,85	624,83	624,83	624,88	624,85	624,85	624,85
$ Can.	634,45	633,50	633,75	633,75	633,40	634 —	634 —	633,75	633,75	634 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,50	145,77	145,80	145,81	145,70	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,84	89,90	90 —	89,84	89,98	90,49	89,85	89,84	89,84	89,85
Kr. N.	86,90	87,10	87 —	86,90	87,19	87,51	86,87	86,90	86,90	87 —
Kr. Sv.	120,80	120,30	120,85	120,80	120,90	120,81	120,78	120,80	120,80	120,80
Fol.	164,35	164,50	164,40	164,35	164,25	164,51	164,30	164,35	164,35	164,25
Fr. B.	12,50	12,50	12,51	12,50	12,51	12,50	12,50	12,50	12,50	12,525
Fr. Fr.	178,55	178,55	178,60	178,55	178,525	178,61	178,60	178,55	178,55	178,60
Fr. Sv. acc.	142,92	143 —	142,95	142,92	142,96	142,92	142,92	142,92	142,92	142,90
Lst.	1737 —	1737 —	1737 —	1737 —	1736,70	1736,92	1736,625	1737 —	1737 —	1737 —
Dm. occ.	148,62	149 —	148,55	148,62	148,59	148,60	148,57	148,62	148,62	148,62

Media dei titoli del 1° settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,95
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	92,475
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,20
Id. 5 % 1936	93,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1955

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	633,875
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	89,845
1 Kr. Norv.	86,885
1 Kr. Sv.	120,79
1 Fol.	164,325
1 Fr. bel.	12,50
1 Fr. Fr.	178,575
1 Fr. Sv. acc.	142,92
1 Lst.	1736,812
1 Marco ger.	148,595

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro stradale, con sede in Palo del Colle (Bari), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 agosto 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro stradale, con sede in Palo del Colle (Bari), costituita con atto in data 13 maggio 1947 del notaio dott. Albenzio Francesco, ed è stato nominato commissario governativo il signor Moraglia Michele.

(4568)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Nicola Barbato », con sede in Andria, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 agosto 1955, è stato disposto ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Nicola Barbato », con sede in Andria, costituita con atto in data 21 ottobre 1946 per notaio Riccardo Lombardi, e la nomina del commissario nella persona del signor Pirranti Tommaso.

(4570)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Casalbertone », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 agosto 1955, i poteri conferiti al sig. Mario Cavassini, commissario della Società cooperativa di consumo « Casalbertone », con sede in Roma, sono prorogati al 15 novembre 1955.

(4555)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana (Rovigo) in gestione straordinaria.

Nella seduta tenutasi il 12 agosto 1955 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, in gestione straordinaria, con sede in Villanova Marchesana (Rovigo), il sig. Umberto Destro fu Romano, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di direttore dell'Istituto d'arte di Napoli e degli annessi laboratori (gruppo A, grado 6°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 5, foglio n. 271, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di direttore dell'Istituto d'arte di Napoli e degli annessi laboratori (gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti alla data del presente decreto, devono aver compiuto il 21° anno di età e non aver oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età,

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Nella compilazione della domanda i concorrenti potranno utilmente attenersi al modello allegato al presente bando (allegato *A*).

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli (allegato *B*).

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che i concorrenti ne facciano domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

A. I concorrenti inclusi nella terna di cui al successivo art. 8 dovranno far pervenire al Ministero. entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima i seguenti documenti, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita):

1) estratto dell atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa e costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B. I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente lo estratto dell'atto di nascita, il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43. della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o

della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale.

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 35 sui 65 punti a disposizione. La prova orale s'intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti sui 35 a disposizione.

A conclusione delle prove orali la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè la indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. È in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'insegnamento negli Istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistico industriale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1955

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1955
Registro n. 41, *foglio n.* 330

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale antichità e belle arti
(Ufficio concorsi) ROMA

Il sottoscritto di
e di ., nato a il .,
residente in via n. .,
chiede di essere ammesso al concorso al posto di direttore dell'Istituto d'arte di Napoli, dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di avere, nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione (3);

di non essere stato destituito revocato o licenziato per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni (4);

di essere impiegato dello Stato (5).

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni gli vengano indirizzate al seguente recapito

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione di regolari documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Allega i titoli di merito descritti nell'elenco accluso in triplice copia.

Data . . . . .

Firma

Visto o autenticazione della firma

---

(1) Dichiarare gli eventuali requisiti che, ai sensi del bando, diano diritto all'elevazione del limite di età.
(2) Indicare eventualmente le condanne penali riportate.
(3) Ai sensi dell'art. 5 del bando.
(4) Indicare eventualmente i provvedimenti di destituzione revoca o licenziamento.
(5) Indicare eventualmente l'Amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita.

ALLEGATO *B*

Elenco dei titoli allegati alla domanda del candidato per la partecipazione al concorso al posto di direttore del l'Istituto d'arte di Napoli.

A. Titoli didattici ed amministrativi (servizi prestati in scuole e uffici pubblici) n.
B. Titoli scolastici e di studio (lauree, diplomi, borse di studio, ecc.) n.
C. Titoli artistici, tecnici e culturali n. . . .
D. Titoli vari.

(4481)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1955, n. 16091, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di ostetrica condotta in Comuni della Provincia, di cui al bando 11 marzo 1954, n. 11722;

Visto il decreto in data 16 marzo 1955, n. 16092, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle sedi;

Visti i successivi decreti 20 giugno 1955, n. 34737 e 5 agosto 1955, n. 42238, con i quali sono state apportate varianti alla assegnazione stessa;

Ritenuto che l'ostetrica Gigli Lia ha rinunciato alla nomina per la condotta di Casertavecchia;

Ritenuto che tale sede debba essere assegnata all'ostetrica Izzo Lucia che segue immediatamente in graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Ritenuto che con tale assegnazione rimane disponibile la sede di Grazzanise già assegnata all'Izzo;

Ritenuto che tale sede in conformità del criterio stabilito dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, debba essere assegnata all'ostetrica Gaito Caterina attualmente a Ciorlano;

Ritenuto che la sede di Ciorlano debba essere assegnata all'ostetrica Di Blasio Immacolata attualmente a Giano Vetusto e la sede di Giano Vetusto all'ostetrica Turrini Virginia attualmente a Letino;

Ritenuto che la sede di Letino debba essere assegnata all'ostetrica Di Benedetto Anna attualmente priva di sede;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Izzo Lucia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Casertavecchia;

L'ostetrica Gaito Caterina è dichiarata vincitrice del con-concorso al posto di ostetrica condotta di Grazzanise;

L'ostetrica Di Blasio Immacolata è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Ciorlano;

L'ostetrica Turrini Virginia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Giano Vetusto;

L'ostetrica Di Benedetto Anna è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Letino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 11 agosto 1955

Il prefetto: FESTA

(4576)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.